



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 625 del 31/10/2024

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 55 del 31/10/2024

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ELETTROACUSTICI E SVOLGIMENTO DI TRATTENIMENTI MUSICALI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NEL COMUNE DI CERVIA

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Cervia intende promuovere l'attrattività turistica perseguendo l'obiettivo di qualificare e valorizzare l'offerta turistica integrata delle attività ed iniziative che si svolgono nelle località balneari, quali elementi di caratterizzazione ed identificazione del marketing turistico locale;

Ravvisata l'esigenza di rafforzare la competitività turistica dei nostri Lidi anche con una vasta gamma di opportunità ed eventi, in ragione del perdurare della difficile congiuntura economica da un lato e della profonda modificazione del contesto di riferimento ormai di valenza internazionale dall'altro, dove è profondamente mutato il modo di pensare e fare turismo (il turista ricerca sempre di più una offerta unica basata su una pluralità di elementi);

Atteso che con Ordinanza Sindacale n. 71/2012 e s.m.i. gli esercizi possono svolgere le attività accessorie relative a piccoli trattenimenti e spettacoli, trattenimenti danzanti, pubblici spettacoli, pubbliche manifestazioni sportive anche in periodo notturno se dotati del c.d. "fonometro" di sorveglianza;

Atteso che con Ordinanza Sindacale n. 7/2016 e s.m.i. gli esercizi annessi agli stabilimenti balneari possono svolgere le attività accessorie relative a piccoli trattenimenti e spettacoli, pubbliche manifestazioni sportive anche in periodo notturno se dotati del c.d. "fonometro" di sorveglianza;

Considerato che nel corso della stagione balneare estiva l'offerta turistica e l'attrattiva degli esercizi di somministrazione pubblica presenti è arricchita ed integrata da una molteplicità di manifestazioni musicali organizzate da una pluralità di soggetti, tra cui anche Associazioni Pro-loco, Comitati cittadini etc., che si caratterizzano per la loro valenza di valorizzazione della connotazione turistica del territorio e/o per scopi solidaristici, culturali e sociali;

Riscontrato che nel corso degli anni si è registrata una sempre maggiore diffusione delle attività di intrattenimento in genere, da svolgersi anche durante l'orario serale e notturno, da cui scaturisce una sorta di

valore aggiunto in termini di attrattiva ed aggregazione sociale, capace di indurre positivi riflessi anche sull'economia locale nel suo complesso;

Constatato inoltre come le attività e manifestazioni a carattere stagionale e temporanee siano sempre di più anche elementi di promozione della località turistica e non solo momenti dedicati semplicemente allo svago ed al divertimento del pubblico accorso;

Ritenuto di promuovere e qualificare ulteriormente l'offerta delle manifestazioni ed eventi che si svolgono durante la stagione balneare estiva nell'ambito delle località marittime, salvaguardando comunque la necessità di tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento svolte nelle località turistiche del litorale;

Visto il D. Lgs. n. 59/2010 *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"* che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8 comma 1 lett. h) ed attinenti, tra gli altri, *"all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ... (omissis) ..., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ... (omissis) ..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale"*;

Valutato che nel corso delle stagioni estive passate, sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito alla efficacia dei sistemi di controllo fonometrico nella tutela degli eccessi da inquinamento acustico e che dall'applicazione delle stesse Ordinanze sono stati notevolmente ridotti eventuali elementi di criticità;

Ravvisata l'opportunità, alla luce delle predette considerazioni, di definire per le stagioni balneari turistiche invernali ed estive, gli orari massimi di svolgimento degli eventi e manifestazioni di pubblico spettacolo, trattenimenti danzanti e pubbliche manifestazioni sportive organizzati da Associazioni Pro-loco, Comitati cittadini ed esercizi di somministrazione pubblica presso le località balneari del Comune di Cervia compatibilmente con le necessità di tutela dell'ambiente, ivi incluso dell'ambiente urbano e della salute pubblica;

Viste altresì le modifiche agli artt. 68 69 e 71 del TULPS, operate dal D.L. 8/08/2013 n. 91 art. 7 comma 8-bis *" Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"*, che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/90 smi., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24,00 del giorno di inizio;

Preso atto che le modifiche introdotte all'art. 71 del TULPS precisano la validità nello spazio e nel tempo delle licenze;

Atteso che per l'esercizio delle varie attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento è necessario il rilascio di apposita licenza o SCIA di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS R.D. n. 773 del 18/06/1931, in conformità alla singola e specifica disciplina di settore;

Visti altresì gli artt. 9 e 10 del TULPS R.D. n. 773 del 18/06/1931;

Visto l'art 4 del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S. così come integrato dal D.P.R. n. 293 del 06/11/2002;

Visto il D. Lgs. n. 480/94 "Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel TULPS" e successive modifiche;

Visto il D. Lgs. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";

Visto il D. Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

Visti i principi dettati dall'art. 11 comma 6 della Legge n. 217/2011 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010", così come modificato dall'art. 34-quater del D.L. 179/2012;

Visto l'art. 13 del D.L. 9/02/2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito dalla L. 4/04/2012 n. 35;

Visto il Regolamento disciplinante la C.T.C.V.L.P.S. (Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) del Comune di Cervia, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 40 del 22/04/2004 smi;

Visto il DM 19/08/1996 "Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";

Visto la Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" così come modificata dal D. Lgs 42/2017;

Visto il DPCM 16/04/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Vista la Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico ... omissis ...";

Vista la DGR 1197 del 21/09/2020 Regione Emilia Romagna "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15", che abroga e sostituisce la precedente DGR 45/02 riferimento alle NTA della Classificazione Acustica di Cervia;

Visto in particolare l'art. 5.2.1. della DGR 1197 del 21/09/2020 a norma del quale: "I Comuni provvedono a definire nel proprio Regolamento una specifica tabella del tipo A o tipo B per ogni singolo sito individuato, valutandone l'attitudine ad ospitare manifestazioni in relazione alla "sostenibilità acustica" dei medesimi, sia sulla base dell'utilizzo storico, che della densità abitativa, della sensibilità del luogo, delle segnalazioni di Arpae, ecc..";

Vista la Classificazione Acustica del Comune di Cervia approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/11/2018, esecutiva dal 28/05/2019 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista la precedente Ordinanza Sindacale n. 8/2024 avente ad oggetto "Disposizioni in merito all'utilizzo degli impianti elettroacustici e svolgimento di trattenimenti musicali e manifestazioni temporanee nel Comune di Cervia";

Tutto ciò premesso, vista la necessità di un riordino delle diverse disposizioni che stabiliscono le condizioni di svolgimento delle attività musicali, di trattenimento e pubblico spettacolo, che prevedono l'utilizzo di impianti elettroacustici sul territorio Comunale sulla base della sopraggiunta normativa;

DISPONE

Di individuare le zone del territorio ricadenti nella Tabella A di cui all'Allegato n. 3 come quelle appartenenti agli Assi Commerciali/Centri Commerciali Naturali all'aperto indicate nel PUG in quanto l'offerta musicale riveste per tali aree una particolare vocazione di attrazione. Le restanti parti del territorio ricadono, di conseguenza, nella Tabella B.

DEFINIZIONE DI PICCOLI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI

L'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo.

Si intendono come tali:

1) l'effettuazione di spettacoli o divertimenti ed attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali con strumenti, diffusione di musica riprodotta con presenza di disc jockey, cabaret, esposizione di opere artistiche, presentazioni di libri, effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

2) l'effettuazione di trattenimenti cui il pubblico può attivamente partecipare (ad esempio karaoke, giochi a quiz), ad esclusione di trattenimenti danzanti;

3) L'effettuazione di piccoli trattenimenti e spettacoli deve avvenire, per rientrare nella tipologia di cui ai punti 1) e 2) in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo;

Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di una attività di spettacolo e/o trattenimento svolta nei seguenti limiti:

a) l'ingresso deve essere mantenuto gratuito;

b) divieto di maggiorazione dei prezzi delle consumazioni rispetto a quelli normalmente praticati dall'esercizio;

c) assenza di pubblicizzazione dell'attività di spettacolo e piccolo trattenimento che deve, in ogni caso, mantenersi complementare rispetto all'attività di somministrazione alimenti e bevande;

ORDINA

Art. 1 - Funzionamento degli impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita)

Punto 1. Impianti di diffusione sonora per “musica di sottofondo”, funzionamento TV o apparati radio

Let. A) La disciplina per la musica di sottofondo di cui al presente punto si riferisce a tutte le attività di pubblico esercizio, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita). Modalità diverse di diffusione sonora saranno normate nei successivi articoli.

Let. B) Il funzionamento di radio, TV e impianti elettroacustici nella configurazione di apparecchi monoblocco non specificatamente destinati ad una diffusione sonora amplificata atta allo svago degli avventori, e pertanto non tecnicamente idonei a superare i valori limite del DPCM 215/99 e del DPCM 14/11/97 alle massime potenzialità, (così come previsto dal Ministero dell'Ambiente DSA/2004/10271 del 30 aprile 2004), fatto salvo quanto indicato nella valutazione di impatto acustico, (così come previsto dall'art. 13 della NTA) è consentito in modo libero unicamente nei locali al chiuso o pertinenze esterne autorizzate durante tutto l'orario di apertura.

Let. C) Gli apparati sopra descritti non possono essere coadiuvati o integrati da diffusori mobili amplificati.

Let. D) Per Le attività che utilizzeranno gli apparati di cui al presente punto è necessario inviare al Comune a mezzo PEC la comunicazione allegata alla presente Ordinanza relativa all'uso di tali impianti e conservare in sito la V.I.A. (valutazione di impatto acustico) così come previsto dal DPCM 215/99.

Punto 2. Impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi

Let. A) La disciplina di cui al presente punto si riferisce a tutte le attività di pubblico esercizio, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita).

Let. B) La diffusione di musica attraverso **impianti elettroacustici aventi elementi di diffusione multipli** con caratteristiche diverse da quelle del punto 1 del presente articolo, è soggetta a obbligo di certificazione come previsto dall'art 4 del DPCM 215/99. Tali impianti **devono essere dotati di sistemi di limitazione automatici, opportunamente tarati**, che impediscano il superamento dei valori limite prescritti nella valutazione previsionale di impatto acustico ai fini del rispetto della Classificazione Acustica del territorio. Tali impianti non rientrano nelle semplificazioni del DPR 227/11 e pertanto la loro installazione e attivazione è soggetta a presentazione della comunicazione attraverso lo “Sportello Telematico” del sito internet istituzionale del Comune di Cervia, come previsto dalla LR 15/01, ricevuta la suddetta comunicazione, si riserva di chiedere il parere di ARPAE. Per quegli esercizi che hanno già in uso tale tipologia di impianti e l'hanno già comunicato, sarà sufficiente rispondere ai dettami del DPCM 215/99, dell'art. 9 LR 15/01 e dell'art. 13 delle NTA della Classificazione Acustica di Cervia;

Let. C) la documentazione relativa alla VIA dovrà essere conservata in sito a disposizione dell'autorità di controllo così come previsto dal DPCM 215/99;

Let. D) l'utilizzo di impianti con le caratteristiche di cui al presente punto preclude la possibilità di utilizzare gli apparecchi di diffusione di cui al punto 1 e, quindi, la possibilità del prosieguo oltre le ore 24.00;

Let. E) Le attività che decideranno di utilizzare gli impianti elettroacustici disciplinati al presente punto 2) devono rispettare il seguente orario: dalle ore 09.00 alle ore 24.00.

Let. F) Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

i diffusori sonori devono essere direzionati verso l'interno dell'area di pertinenza dell'esercizio; trattasi di area di pertinenza dell'esercizio sia quella interna che quella esterna ben delimitata e autorizzata, anche in via provvisoria, come occupazione di suolo pubblico dal Comune;

1. i diffusori sonori devono essere in configurazione fissa e, anche per quelli delle pertinenze esterne, rivolti esclusivamente verso l'interno del locale in conformità alla certificazione di impatto acustico ex art. 4 DPCM 215/99. Le loro caratteristiche tecniche devono essere tali da non essere idonei al superamento dei limiti di cui al DPCM 215/99. In particolare, gli elementi interni (altoparlanti) non devono avere comunque una dimensione superiore agli 8 pollici (22 cm) e avere una efficienza diffusiva ad un metro pari o inferiore a 96 dB per ogni watt di potenza dichiarata dal costruttore;
2. è vietato l'utilizzo di diffusori mobili;
3. è fatto divieto di utilizzare unità microfoniche amplificate e altri apparati per animazione;
4. è vietato l'utilizzo, anche all'esterno dei locali, di qualsiasi dispositivo elettroacustico portatile. Il gestore è responsabile di tale condotta rumorosa se svolta all'interno dell'area di sua pertinenza;
5. nell'ambito di attività congiunte, all'atto della comunicazione, per quanto attiene all'attività musicale, l'esercente dovrà indicare un'unica configurazione che potrà essere riferita a quanto riportato al punto 1) o al punto 2) del presente articolo.

Let. G) L'utilizzo di impianti di amplificazione sonora, in caso di inaugurazioni di esercizi commerciali e attività artigianali, è consentito previa comunicazione attraverso lo "Sportello Telematico" del sito internet Istituzionale del Comune di Cervia con allegata V.I.A.;

Let. H) la documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico cui al punto f) dovrà essere conservata in sito a disposizione dell'autorità di controllo così come previsto dal DPCM 215/99.

Art. 2 – Posticipazione dell'orario di funzionamento degli impianti sonori

Punto 1. Posticipazione orario

Let. A) A seguito di specifica comunicazione dell'esercente, stante il rispetto di quanto previsto al punto 2) del precedente articolo, l'orario di utilizzo degli impianti può essere posticipato fino alle ore 02.00.

Let. B) A tal fine occorre che l'esercente si doti di un sistema di sorveglianza fonometrico integrato, da qui in poi chiamato semplicemente "fonometro", che registri i parametri di utilizzo dell'impianto elettroacustico e consenta, pertanto, una verifica immediata da parte delle Autorità di controllo in caso di eventuali

segnalazioni o controversie da parte della cittadinanza. Le caratteristiche tecnico funzionali del sistema sono indicate nell'apposito allegato. Tale sistema di sorveglianza dovrà essere in funzione h24 e trasmettere con regolarità oraria i dati registrati al Comune di Cervia nonché gli allarmi di anomalia, di cui all'apposito allegato, agli indirizzi mail degli organi di vigilanza richiesti. Tali dati dovranno inoltre essere tenuti a disposizione e forniti su richiesta da parte del gestore dell'esercizio alle Autorità di controllo per un periodo non inferiore ad un anno. Tale apparato fonometrico deve essere verificato da ARPAE e dotato di sigilli anti-manomissione da parte della Polizia Locale del Comune di Cervia.

Punto 2. Sospensione posticipazione orario alle ore 2.00 - gravi violazioni

Let. A) La posticipazione dell'orario di funzionamento degli impianti sonori alle ore 2.00 di cui al presente articolo viene sospesa a seguito di contestazione di una delle seguenti gravi violazioni:

- 1) manipolazioni degli impianti elettroacustici;
- 2) alterazioni dei sistemi fonometrici;
- 3) superamento delle fasce orarie;
- 4) superamento dei limiti acustici consentiti nelle fasce orarie.

Let. B) Sono contestabili direttamente in sito a seguito di sopralluogo su segnalazione del fonometro le violazioni di cui ai punti 1) e 2) e, pertanto, oggetto di verbalizzazione immediata ed emanazione di provvedimenti diretti ai sensi - anche - dell'art 75 DPR 445/00. La violazione di cui al n. 3) si rileva anche a seguito delle segnalazioni del fonometro tramite l'analisi dei dati. La violazione di cui al n. 4) può essere accertata tramite indagine fonometrica esterna, in quanto il fonometro rileva le alterazioni sull'impianto elettroacustico ma non consente di contestare direttamente un "superamento" dei limiti di Legge, poiché il rilievo formale deve essere effettuato da parte di Tecnico Abilitato in Acustica ex art. 2 L 447/95.

Let. C) La sospensione di cui al presente punto avrà una durata di 7 giorni relativamente alla prima violazione e di 15 giorni relativamente alla seconda violazione. La sospensione decorre dalla data di notifica del relativo provvedimento.

Art. 3 - Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) e manifestazioni ed eventi temporanei

Punto 1. Trattenimenti musicali

Let. A) L'effettuazione di trattenimenti musicali (piano-bar, concertini, DJ, animazioni etc.), quando non si configuri nella fattispecie di una attività di pubblico spettacolo, è soggetta ai criteri degli artt. 69 e 71 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e s.m.i. recante Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Let. B) I trattenimenti musicali potranno svolgersi unicamente quali attività a carattere temporaneo secondo le Tabelle A e B della presente Ordinanza e dietro presentazione della relativa comunicazione attraverso lo "Sportello Telematico" del sito internet istituzionale del Comune di Cervia da presentare almeno 7 giorni prima dello svolgimento del trattenimento e corredata da idonea V.I.A., per garantire il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti di Legge.

Let. C) In tutto il territorio comunale, in base alla tipologia di attività definite in Tabella B della DGR 1197/2020 per gli impianti elettroacustici non si applicano, di norma, i vincoli tecnici stabiliti dall'art. 1 punto 2) e i trattenimenti devono terminare entro le ore 24.00.

Let. D) In tutto il territorio comunale, in base alla tipologia di attività definite in Tabella A ai sensi della DGR 1197/2020, quali siti dedicati alle manifestazioni temporanee, in quanto l'offerta musicale rappresenta una vocazione di attrazione dell'intero ambito territoriale, **i trattenimenti musicali senza limitazione di serate sono consentiti unicamente per gli esercizi i cui impianti sono conformi alle caratteristiche tecniche di cui al punto 2) dell'art. 1 dotati del fonometro**, con un sistema di limitazione in grado di abbassare automaticamente i livelli sonori emessi in base all'orario programmato. **L'orario del trattenimento, in regime di deroga ai limiti della Classificazione Acustica di cui alla sopra citata Tabella A, è prorogato alle ore 01:00. Oltre tale orario, e non oltre alle 2:00 i livelli sonori si dovranno abbassare in modo automatico ed indipendente dal gestore**, al fine di rispettare i valori ordinari della classificazione acustica del sito, come da DPCM 14/11/97. **In assenza dei sistemi fonometrici i trattenimenti potranno avvenire unicamente secondo quanto previsto dalla Tabella B, non oltre le 24:00, per un massimo di 4 ore e due volte settimanali non consecutive**, da svolgersi nel rispetto degli orari consentiti e preventivamente comunicati come le modalità di cui alla lett. B).

Let. E) Per le attività già dotate del sistema fonometrico ed autorizzate in deroga sulla base delle precedenti disposizioni, queste dovranno unicamente comunicare, a mezzo PEC, entro il primo utilizzo, l'avvenuta nuova taratura dei propri apparati ai nuovi parametri ed orari. Il Comune si riserva, tramite ARPAE, di effettuare verifiche sulla conformità delle regolazioni degli apparati alla normativa richiamata nella presente Ordinanza.

Punto 2. Impedimento allo svolgimento dei trattenimenti musicali

trattenimenti musicali non potranno svolgersi qualora:

1. non sia stata preliminarmente presentata al Comune ed approvata da ARPAE, idonea documentazione di previsione di impatto acustico;
2. non siano state adempiute le prescrizioni dettate da ARPAE, per garantire il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti di Legge.

Punto 3. Interno del locale e pertinenze

Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale e negli spazi di pertinenza autorizzati dal Comune.

Punto 4. Diritti del Comune

Resta comunque ferma la facoltà del Comune di limitare il numero dei giorni o negare il trattenimento musicale, in presenza di situazioni di comprovata criticità ambientale o turbativa all'ordine pubblico.

Punto 5. Animazione Vocale

Let. A) Nei siti dedicati di cui alla Tabella A, unicamente per quelle attività che dispongono del sistema fonometrico e di un sistema di limitazione in grado di gestire distintamente la dinamica audio dell'unità microfonica e quella della musica entro i limiti di legge, è possibile l'utilizzo di unità microfoniche per effettuare animazione vocale compreso piano bar - concertini fino alle ore 02.00 (con spegnimento graduale dalle ore 01.00).

Let. B) Laddove l'animazione venga effettuata con unità microfoniche/strumentazioni di soggetti terzi, l'applicabilità della sanzione accessoria per l'eventuale violazione della presente Ordinanza rimane in capo al titolare del sito medesimo: tale prescrizione è valida sia per le attività dotate di fonometro sia per le attività che non dispongono di tali strumenti, a prescindere dalla loro localizzazione nella Tabella A) o B).

Punto 6. Giornate del 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre - Giornate del 10 agosto, 15 agosto e Notte Rosa (serata del venerdì)

I pubblici esercizi, circoli privati ed attività artigianali alimentari non dotati di fonometro, in occasione delle particolari giornate del 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre e nelle giornate del 10 agosto, 15 agosto e Notte Rosa (serata del venerdì) possono prorogare l'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici fino alle ore 01:00 del giorno successivo. I pubblici esercizi, circoli privati ed attività artigianali alimentari con impianti elettroacustici dotati del sistema di controllo fonometrico potranno, altresì, fino alle ore 3:30, svolgere trattenimenti musicali (piano bar, concertini, ecc). Tali giornate sono da considerarsi in deroga rispetto al numero massimo stabilito.

Punto 7. Esclusioni della disciplina

Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente articolo piccoli eventi senza la diffusione della musica; rimane consentito l'utilizzo di unità microfoniche per le presentazioni di libri o iniziative a carattere culturale così come le attività svolte in forma acustica ossia senza l'ausilio di impianti elettroacustici eccezion fatta per la disciplina degli orari di cui alla presente Ordinanza.

Punto 8. Applicazione della disciplina

Let. A) La disciplina di cui al presente articolo si riferisce a tutte le attività di pubblico esercizio, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) aziende agricole, ad eccezione del punto 6) valevole solo per i pubblici esercizi, circoli privati ed attività artigianali alimentari.

Let. B) Le attività artigianali e gli esercizi di vicinato dovranno altresì presentare una planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità nonché la V.I.A. redatta da tecnico abilitato;

Let. C) La documentazione relativa alla V.I.A. dovrà essere conservata in sito a disposizione dell'autorità di controllo così come previsto dal DPCM 215/99.

Art. 4 - Stabilimenti balneari

Punto 1. Premessa

Let. A) La presente Ordinanza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, recepisce gli indirizzi fissati dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con Delibera n. 197/2013, emanata a norma dell'art. 11 comma 6 della Legge 15/12/2011 n. 217 e fissa, per le caratteristiche tecniche degli apparecchi ed impianti elettroacustici utilizzabili, le medesime condizioni dettate in ottemperanza al DPCM 215/99 di cui all'art. 1.

Let. B) Gli orari, le giornate e le modalità di apertura degli stabilimenti balneari vengono stabiliti annualmente dall'Ordinanza Balneare Regionale e da quella Comunale, secondo gli indirizzi di programmazione dell'Ente Comunale. La presente Ordinanza stabilisce, in via subordinata all'apertura, gli orari di funzionamento delle attività di diffusione sonora.

Punto 2. Impianti di diffusione sonora per “musica di sottofondo”, funzionamento TV o apparati radio e impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi

Let. A) Ferme restando le specificità declinate nel presente articolo, per la disciplina, la modulistica e le caratteristiche tecniche di tali impianti si rimanda all'art. 1 punto 1) e 2).

Let. B) L'utilizzo di tali impianti ed apparecchi elettroacustici - tecnicamente non idonei al superamento dei valori limite di cui al DPCM 215/99 e dotati di appositi sistemi di limitazione automatici atti a contenere le immissioni rumorose entro i limiti della classificazione acustica - è consentito per tutta la durata dell'apertura dello stabilimento.

Let. C) Tutti gli altri tipi di diffusori, tecnicamente e potenzialmente idonei al superamento di tutti i limiti, sia del DPCM 215/99 che ambientali del DPCM 14/11/97 e della classificazione acustica, vanno dotati sia di limitatore che di fonometro.

Let. D) la documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere conservata in sito a disposizione dell'autorità di controllo così come previsto dal DPCM 215/99.

Punto 3. Svolgimento di trattenimenti musicali

Let. A) Lo svolgimento di trattenimenti musicali (piano bar, concertini, DJ, animazioni ecc.) è consentito unicamente quale attività a carattere temporaneo di cui alla Tabella B della DGR 1197/2020 per un **massimo di 2 trattenimenti musicali la settimana**, che devono avvenire nelle seguenti fasce orarie:

a) dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - b) dalle ore 17.30 alle ore 21.00 - c) dalle ore 20.00 alle ore 24.00

con le seguenti precisazioni, in deroga alla Tabella B):

- i trattenimenti pomeridiani che si svolgono dalle ore 17.30 alle ore 21.00 possono avvenire anche in giorni consecutivi;
- i trattenimenti serali che si svolgono dalle ore 20.00 alle ore 24.00 non potranno avvenire in due giornate consecutive e almeno uno dei due trattenimenti settimanali dovrà svolgersi nei giorni che vanno dal lunedì al giovedì, allo scopo di garantire un sostegno da parte degli stabilimenti balneari a sviluppare servizi integrativi per favorire le presenze turistiche anche al di fuori del week-end.

Let. B) Non è consentito effettuare più trattenimenti musicali nello stesso giorno indipendentemente se la durata oraria di questi rientra complessivamente nei tempi previsti dalla Tabella B. I valori limite e le condizioni della Legge 217/2011 sono riferiti alla sola durata del trattenimento. Al di fuori degli orari consentiti dovrà esser rispettato il limite della classificazione acustica del sito.

Let. C) l'assetto dello stabilimento e l'organizzazione degli arredi fissi e mobili, esistenti sull'intero spazio della concessione demaniale, non devono essere modificati rispetto all'attività ordinaria e non devono essere eseguiti interventi strutturali o allestimenti supplementari destinati specificatamente a favorire il ballo. Non devono essere installate recinzioni di qualsiasi tipo e strutture specificatamente destinate alla delimitazione per lo stazionamento del pubblico;

Let. D) I diffusori devono essere inequivocabilmente direzionati come fronte di emissione verso il mare. Per l'utilizzo nei trattenimenti musicali di impianti elettroacustici diversi da quelli dell'art. 1 punto 2), aventi caratteristiche tecniche ed emissive dei diffusori sonori potenzialmente idonee al superamento dei limiti del DPCM 215/99 e della classificazione acustica, questi dovranno essere in configurazione "fissa" e si dovrà installare il sistema di sorveglianza fonometrico.

Let. E) L'effettuazione di trattenimento musicale è subordinato ad apposita comunicazione attraverso lo "Sportello Telematico" del sito internet istituzionale del Comune di Cervia da presentare almeno 7 giorni prima del trattenimento musicale medesimo corredata da idonea V.I.A.; eventuali rinunce andranno comunicate entro la stessa giornata.

Let. F) Nel caso in cui, per avverse condizioni meteo, il trattenimento venga rinviato e recuperato nei successivi 7 giorni, il gestore dello stabilimento balneare deve dare comunicazione tramite pec dello slittamento della data.

Punto 4. Stagione balneare estiva e stagione balneare invernale "Mare d'inverno"

La Stagione Balneare, il cui periodo di durata è annualmente fissato dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia-Romagna, è distinta in "stagione balneare estiva" e "**stagione balneare invernale mare d'inverno**" per lo svolgimento di attività di elioterapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali.

Let. A) I trattenimenti musicali effettuati durante la stagione balneare invernale e compresi all'interno della **programmazione di eventi "Mare d'Inverno"** – da presentarsi al competente Servizio Turismo, Grandi Eventi e Progettazione Culturale - dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni seguenti.

Let. B) Esercizi dotati di fonometro

Gli esercizi i cui impianti sono dotati di fonometro, ossia di un sistema di limitazione in grado di abbassare automaticamente i livelli sonori emessi in base all'orario programmato (le cui caratteristiche tecniche e prescrittive sono richiamate all'art. 2 punto 1 lett. B), possono effettuare trattenimenti musicali - **per un massimo di 4 ore al giorno** - senza limitazione di serate.

In particolare:

- 1) Nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica**: l'orario di termine del trattenimento musicale, in regime di deroga ai limiti della Classificazione Acustica di cui alla sopra

citata Tabella A (Allegato 1) è prorogato alle ore **02:00**. **Dalle ore 01:00 alle ore 2:00 i livelli sonori si dovranno abbassare in modo automatico** ed indipendente dal gestore al fine di rispettare i valori ordinari della classificazione acustica del sito, come da DPCM 14/11/97;

- 2) Nella giornata di **venerdì**: l'orario di termine del trattenimento musicale, in regime di deroga ai limiti della Classificazione Acustica di cui alla sopra citata Tabella A (Allegato 1), è prorogato alle ore **03:00**. **Dalle ore 02:00 alle ore 3:00 i livelli sonori si dovranno abbassare in modo automatico** ed indipendente dal gestore **fino al totale spegnimento di qualsiasi tipo di impianto di diffusione entro e non oltre le ore 3:00**, al fine di rispettare gli orari di chiusura, così come prescritti dalla vigente Ordinanza Balneare comunale.

Let. C) Esercizi non dotati di fonometro

Gli esercizi non dotati di sistemi fonometrici, potranno effettuare trattenimenti musicali unicamente secondo quanto previsto dalla Tabella B (Allegato 1), ossia per un **massimo di 4 ore al giorno, due volte settimanali, in giornate non consecutive, con termine alle ore 24.00**, da svolgersi nel rispetto degli orari consentiti e preventivamente comunicati con le modalità di cui alla lett. A).

Punto 5. Giornate del 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre

Gli stabilimenti balneari, nel corso della "stagione balneare invernale mare d'inverno", in occasione delle particolari giornate del 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre, possono prorogare l'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici fino alle ore 03:00 del giorno successivo. Tale orario è prorogato alle ore 03:30 per chi è dotato del sistema fonometrico al fine di aderire con iniziative sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento, al programma "mare d'inverno", così come definito e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale con delibera G.C. n. 200/2015 e s.m.i. e dalle procedure e regolamenti inerenti le singole attività proposte. Gli stabilimenti balneari con impianti elettroacustici dotati del sistema di controllo fonometrico potranno, altresì, fino alle ore 03:30, svolgere trattenimenti musicali (piano bar, concertini, etc.). Tali giornate sono da considerarsi in deroga rispetto al numero massimo stabilito.

Punto 6. Giornate del 10 agosto, 15 agosto e Notte Rosa (serata del venerdì)

Nelle giornate del 10 agosto, 15 agosto ed in occasione della Notte Rosa (serata del venerdì), i trattenimenti musicali dal vivo (piano-bar, concertini e musica riprodotta con la presenza di disk jokey) sono consentiti fino alle ore 3:00 del giorno successivo; gli stabilimenti dotati di fonometro potranno svolgere tali trattenimenti sino alle ore 3:30: a partire dalle ore 3:00 dovranno ridurre progressivamente la diffusione sonora fino a totale spegnimento degli impianti elettroacustici alle ore 3:30. Tali giornate sono da considerarsi in deroga rispetto al numero massimo stabilito.

Punto 7. Attività di animazione e svago per bambini - Acquagym

Let. A) Non sono considerati trattenimenti musicali ed attività danzanti le attività ginniche di animazione e svago, in periodo diurno, riservate a bambini di età inferiore ai 14 anni nonché le attività di acquagym (rivolte sia ai bambini sia agli adulti). Tali attività potranno essere svolte unicamente con diffusori, anche mobili,

tecnicamente non idonei al superamento dei limiti di emissione di cui all'art. 2 del DPCM 215/99 nei seguenti orari: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Let. B) Le attività ludico-sportive (comportanti, ad esempio, fischi di arbitri, urla, schiamazzi, tifo da parte del pubblico) o altre attività di qualsiasi natura che creino particolare rumore dovranno cessare entro le ore 23:00.

La disciplina di cui al presente articolo prevale ed integra quanto previsto dall'Ordinanza Balneare Comunale.

Art. 5 - Strutture Ricettive

Punto 1. Impianti di diffusione sonora per “musica di sottofondo”, funzionamento TV o apparati radio e impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi

Let. A) Gli esercizi ricettivi che effettuano diffusione musicale riservata alla sola clientela alloggiata, per gli effetti del DPCM 215/99, sono soggetti alle seguenti condizioni:

- 1) per gli impianti di diffusione sonora per “musica di sottofondo”, funzionamento TV o apparati radio, si rimanda (a livello di disciplina, modulistica e caratteristiche tecniche) all'art. 1 punto 1);
- 2) gli impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi di cui all'art. 1 punto 2) tecnicamente idonei al superamento dei valori limite di cui al DPCM 215/99 e del DPCM 14/11/97 dotati di appositi sistemi di limitazione automatici atti a contenere le immissioni rumorose entro i limiti del DPCM 14/11/97 e della classificazione acustica, si rimanda (a livello di disciplina, modulistica e caratteristiche tecniche), all'art. 1 punto 2) con la seguente specifica relativa agli orari: essi si potranno utilizzare dalle ore 9.30 alle ore 12.30, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Let. B) La prescritta comunicazione si riferisce all'ipotesi di impianti che effettuano la diffusione sonora in esterno: la documentazione deve, ad ogni modo, poter essere resa su richiesta del Comune di Cervia e degli organi di controllo come previsto dal DPCM 215/99.

Let. C) Per quanto riguarda le strutture ricettive all'aperto (campeggi, villaggi turistici, marina resort), l'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare il limite orario delle 22.30, qualora si riveli non idoneo durante la stagione.

Punto 2. Disciplina dei trattenimenti musicali

Let. A) L'attività di trattenimento musicale e svago per la clientela all'aperto (intendendosi con tale terminologia l'area esterna pertinenziale della struttura ricettiva), con diffusori tecnicamente idonei al superamento dei limiti di cui al DPCM 215/99 e del DPCM 14/11/97, potrà svolgersi unicamente 1 volta a settimana.

Let. B) L'attività di trattenimento musicale e svago per la clientela all'aperto di cui sopra quale attività a carattere temporaneo, di cui alla Tabella B della DGR 1197/2020 può svolgersi per un massimo di 4 ore e deve concludersi entro le ore 24.00, da svolgersi nel rispetto degli orari consentiti e preventivamente comunicati come le modalità di cui alla successiva lett. C).

Let. C) L'attività di trattenimento musicale e svago per la clientela all'aperto è consentita previa comunicazione delle date previste almeno sette giorni prima degli eventi in programma, attraverso lo "Sportello Telematico" del sito internet istituzionale del Comune di Cervia. Nel caso in cui, per avverse condizioni meteo, il trattenimento venga rinviato e recuperato nei successivi sette giorni, il gestore deve dare comunicazione tramite pec, dello slittamento della data. Il Comune, come previsto dalla LR 15/01, ricevuta la comunicazione, si riserva di chiedere un parere di merito ad ARPAE.

Let. D) In deroga a quanto previsto dalla Tabella B, il giorno 10 agosto, 15 agosto ed in occasione delle Notte Rosa (serata del venerdì) tale orario potrà essere protratto fino alle ore 1.00 del giorno successivo. Tali giornate sono da considerarsi in deroga rispetto al numero massimo stabilito.

Let. E) La documentazione relativa alla VIA deve essere conservata in sito a disposizione dell'autorità di controllo così come previsto dal DPCM 215/99.

Punto 3. Attività di animazione e svago per bambini.

Let. A) Non sono considerati trattenimenti musicali ed attività danzanti le attività ginniche di animazione e svago riservate a bambini di età inferiore ai 14 anni. Le attività di animazione potranno avvenire, per loro tutela, unicamente con diffusori fissi tecnicamente non idonei al superamento dei limiti di emissione di cui al DPCM 215/99 ed è pertanto vietato l'uso di diffusori mobili con amplificatori incorporati e dispositivi di diffusione sonora portatili e unità microfoniche amplificate.

Let. B) Il gestore dovrà comunicare tali attività di animazione e svago tramite lo "Sportello Telematico" del sito internet istituzionale del Comune di Cervia almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'attività medesima.

Let. C) L'attività di animazione e svago per bambini è ammessa dalle ore 9.30 alle ore 12.30, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.30 alle ore 21.30.

Art. 6 - Altre attività che utilizzano impianti elettroacustici

Let. A) Le attività (sale gioco - piscine - acquascivoli e spettacoli viaggianti) che effettuano diffusione musicale, per gli effetti del DPCM 215/99, sono soggetti alle medesime condizioni dettate per gli impianti elettroacustici in uso agli esercizi pubblici di cui all'art. 1 punto 1) e 2) fatto salvo quanto di seguito specificato relativamente agli orari.

Let. B) i campi gioco (es, calcetto, campi da tennis e paddle) devono osservare il seguente orario di utilizzo di impianti di diffusione sonora:

- dal 1 Aprile al 30 Settembre, dalle ore 09:00 alle 00:00 del giorno successivo;
- dal 1 Ottobre al 31 Marzo, dalle ore 10:00 alle ore 23:00.

Let. C) I campi gioco dove sono presenti attrezzature quali piscine ed acquascivoli dovranno spegnere gli impianti elettroacustici alle ore 24:00.

Let. D) Per i giochi posti all'esterno dei locali deve essere disattivata ogni fonte di emissione sonora dalle ore 13:30 alle ore 16:00 e dalle ore 24:00 sino all'apertura del giorno successivo, e comunque non prima delle ore 8:00.

Let. E) Negli orari dalle ore 13:30 alle ore 16:00 nonché dalle ore 24:00 e sino all'apertura del giorno successivo e comunque non prima delle ore 8:00, è impedito l'utilizzo dei seguenti giochi: calcio balilla, *pingpong*, *bowling*, pugnometro, piastra, torre sonora e quanti dotati di impianti sonori, posti all'esterno dei locali.

Let. F) Nei campi gioco, l'uso degli amplificatori sonori per le comunicazioni ai clienti e la diffusione di musica di sottofondo è consentito dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 24:00 nel rispetto dei limiti del DPCM 14/11/97.

Let. G) Limitatamente alle sale attrazioni, a seguito di presentazione di apposita istanza, possono essere concesse deroghe all'orario di chiusura sino, al massimo, alle ore 04:00, a condizione che l'attività e la diffusione sonora siano svolte esclusivamente all'interno di un locale completamente chiuso e adeguatamente insonorizzato, con valutazione di impatto acustico.

Let. H) Nel periodo dal 1° al 31 agosto, nei siti individuati in Tabella A ai sensi della DGR 1197/2020, alla sala attrazioni può essere concessa proroga per attività e diffusione sonora esterna per gli apparati ludici sino alle ore 01:00 previa comunicazione e con valutazione di impatto acustico.

Let. I) Giostre - attrazioni viaggianti - Luna Park: gli impianti elettroacustici utilizzati dalle singole attività dovranno essere conformi al DPCM 215/99. Resta comunque ferma la facoltà del Comune di inibire l'utilizzo degli impianti elettroacustici in presenza di situazioni di comprovata criticità ambientale o turbativa all'ordine pubblico.

Let. J) Per tutte le attività elencate al presente articolo, è vietato l'uso di diffusori mobili con amplificatori incorporati.

Let. K) Per le attività (pubblici esercizi, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali) che necessitano di comunicazioni di servizio le stesse sono consentite all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 22.00 nel rispetto della classificazione acustica.

Art. 7 - Inquinamento acustico prodotto da dispositivi portatili

Let. A) In tutto il territorio comunale è vietato l'utilizzo di megafoni o altri elementi rumorosi portatili elettronici e non, anche durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Let. B) Fatto salvo quanto specificatamente previsto agli articoli precedenti, in tutto il territorio comunale è vietato l'uso di diffusori mobili con amplificatori incorporati e dispositivi di diffusione sonora portatili e unità microfoniche amplificate.

Art. 8 – Comunicazioni

Let. A) Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni e attività di trattenimento musicale nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Tabelle di tipo A e B, così come assunte nella presente Ordinanza, **necessita di comunicazione, da effettuarsi attraverso lo “Sportello Telematico” del sito internet istituzionale del Comune di Cervia almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’attività.**

Let. B) Gli esercizi che hanno richiesto ed utilizzato negli anni precedenti il sistema di vigilanza fonometrica (cd. fonometro), per dismettere l'utilizzo dello strumento e successivo utilizzo dell'impianto senza fonometro dovranno produrre idonea comunicazione e valutazione d'impatto acustico con verifica in loco di Arpae per verificare l'effettivo rispetto della normativa acustica.

Art. 8 bis - Deroghe

Punto 1. Eventi di pubblico interesse

In presenza di particolari occasioni ed eventi, per comprovati motivi di pubblico interesse, resta salva la facoltà per il Sindaco, tramite Ordinanza, di adottare deroghe all'orario e alla tipologia di attività di cui alla presente ordinanza. In particolare, si presterà attenzione a tutte quelle iniziative che attesteranno un contributo concreto alla promozione della località.

Art. 9 - Attività di controllo

Le attività di controllo sono esercitate dal Comune e da Arpae ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge Regionale 15/01.

Art. 10 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Gli Enti deputati ai controlli, nel rispetto delle rispettive competenze, provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente Ordinanza e delle norme regionali e nazionali in materia di inquinamento acustico.

Let. A) Per le violazioni di cui ai seguenti disposti è prevista una sanzione amministrativa **da € 100,00 a € 500,00 - pmr. € 166,00:**

1. Art. 1 punto 1 lett. D), punto 2 lett. C), H)
2. Art. 3 punto 1 lett. E), punto 8 lett. C)
3. Art. 4 punto 2 lett. D), punto 3 lett. F)
4. Art. 5 punto 1, lett. B), punto 2 lett. E)

Let. B) Per le violazioni di cui ai seguenti disposti è prevista una sanzione amministrativa **da € 50,00 a € 500,00 - pmr. € 100,00:**

5. Art. 6 lett. K)
6. Art. 7 lett. A), B)

Let. C) Per le violazioni di cui ai seguenti disposti è prevista una sanzione amministrativa **da € 250,00 a € 3.000,00 - pmr. € 500,00:**

7. Art. 1 punto 1 lett. C), punto 2 lett. B), F) n. 1,2,3,4,5,6, G)
8. Art. 2 punto 1 lett. B), punto 2 lett. A) n. 1 e n. 2
9. Art. 3 punto 1 lett. B), punto 2 n. 1 e n. 2, punto 3, punto 8 lett. B)
10. Art. 4 punto 2, lett. C), punto 3 lett. B), C), D), E), punto 4 lett. A)
11. Art. 5 punto 2 lett. A), C), punto 3 lett. A), B)
12. Art. 6 lett. J)
13. Art. 8 lett. A), B)

Let. D) Per le violazioni di cui ai seguenti disposti prevista una sanzione amministrativa **da € 300,00 e € 3.000,00 - pmr. € 600,00**

14. Art. 1 punto 2 lett. D), E)
15. Art. 2 punto 1 lett. A), punto 2 lett. A) n. 3
16. Art. 3 punto 1 lett. C) e D), punto 5 lett. A), punto 6, punto 7
17. Art. 4 punto 3 lett. A), punto 4 lett. B), C), punto 5, punto 6, punto 7 lett. A) e lett. B)
18. Art. 5 punto 1 lett. A) n. 2), lett. C), punto 2, lett. B), D), punto 3 lett. C)
19. Art. 6 lett. A), B), C), D), E), F), G), H), I)

Let. E) Per ogni altra violazione alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sopra **non espressamente richiamate**, fatta salva l'applicazione delle norme regionali e nazionali in materia di inquinamento acustico, **si applicherà la sanzione di € 200,00.**

Art. 10 bis - Sanzioni Accessorie

Per l'applicazione delle sanzioni accessorie sarà valutata come recidiva la violazione di punti, anche diversi, dello stesso articolo che imponga comportamenti o divieti, ripetuta per un minimo di due volte in giornate diverse nell'arco dello stesso anno solare.

Pertanto, nel caso in cui vengano violati più volte i comportamenti sanzionati dal medesimo articolo, verranno applicate le seguenti sanzioni accessorie:

I) Per quanto attiene alle violazioni di cui all'art. 1 punto 2), art. 2 e art. 3 della presente Ordinanza, in caso di **seconda violazione nell'anno solare** - oltre alla sanzione pecuniaria - è prevista l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

A partire dalla **terza violazione nell'anno solare** verrà disposta:

a) per chi non è dotato di fonometro: inibizione all'uso degli impianti elettroacustici sino all'installazione di fonometro;

b) per chi è dotato di fonometro: inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

In caso di **quarta violazione** verrà disposta l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

La tolleranza negli orari stabiliti è di 5 (cinque) minuti.

II) Relativamente agli **stabilimenti balneari** regolati all'art. 4 della presente Ordinanza, laddove venga accertata la violazione di cui ai disposti dell'art. 4 punto 2) relativo agli impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi, punto 3), punto 5), punto 6) e punto 7) del medesimo articolo, in caso di **seconda violazione nell'anno solare** è prevista - oltre alla sanzione pecuniaria - l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento;

A partire dalla **terza violazione** nell'anno solare verrà disposta:

a) per chi non dotato di fonometro l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici sino all'installazione di fonometro.

b) per chi è dotato di fonometro inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

In caso di **quarta violazione** verrà disposta l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

La tolleranza negli orari stabiliti è di 5 (cinque) minuti.

III) Relativamente alle **strutture ricettive** regolate all'art. 5 della presente Ordinanza, laddove venga accertata la violazione di cui ai disposti dell'art. 5 punto 1 lettera b), punto 2), punto 3), punto 4), in caso di seconda violazione nell'anno solare - oltre alla sanzione pecuniaria - è prevista l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento;

A partire dalla terza violazione nell'anno solare verrà disposta:

a) per chi non dotato di fonometro l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici sino all'installazione di fonometro.

b) per chi è dotato di fonometro inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

In caso di quarta violazione verrà disposta l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

La tolleranza negli orari stabiliti è di 5 (cinque) minuti.

IV) Per tutte le attività sopra menzionate, nel caso di evidenti abusi nell'uso di strumenti sonori, l'Amministrazione Comunale può riservarsi di imporre l'installazione del sistema di misurazione dei livelli sonori fonometro, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio applicato.

Altre eventuali disposizioni operative per l'attuazione della presente Ordinanza potranno essere stabilite con una circolare interna dell'Ente.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- sostituisca ed abroghi la precedente Ordinanza n. 8/2024, nonché tutto quanto in contrasto con la medesima dettato da precedenti regolamenti facenti capo alla DGR 45/02. La presente Ordinanza prevale sull'Ordinanza n. 187/2011 laddove in contrasto;
- sia valida **dal giorno 01/11/2024**;
- sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Cervia e su ogni altro mezzo di informazione;
- sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Ravenna, al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ravenna.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

ALLEGATI (PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE ORDINANZA)

Allegato n. 1 - Tabelle e riferimenti per le attività temporanee;

Allegato n. 2 - Requisiti minimi del sistema integrato di sorveglianza fonometrico;

Allegato n. 3 - Elenco Aree: con esso si dispone l'individuazione delle zone del territorio ricadenti nella Tabella A di cui al presente Allegato come quelle appartenenti agli Assi Commerciali/Centri Commerciali Naturali all'aperto indicate nel PUG, in quanto l'offerta musicale riveste per tali aree una particolare vocazione di attrazione. Le restanti parti del territorio ricadono, di conseguenza, nella Tabella B.

IL SINDACO
(doc.to firmato digitalmente)

Sindaco

Mattia Missiroli / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

COMUNE DI CERVIA

Originale digitale conservato da questa AOO

Protocollo N.0075378/2024 del 31/10/2024

Firmatario: MATTIA MISSIROLI